

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI E SCRITTI
in caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. n. 196/03



19602/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI	- Presidente -	Cron. 1960.
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI	- Consigliere -	Rep.
Dott. VITTORIO RAGONESI	- Rel. Consigliere -	Ud. 01/07/2011
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA	- Consigliere -	PU
Dott. PIETRO CAMPANILE	- Consigliere -	

Oggetto

di ricorso
deliberato
sentenza n. 1960

R.G.N. 9976/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9976-2009 proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
DI APPELLO DI ANCONA;

- ricorrente -

contro

GUTIERREZ GOMEZ ANERKY, GALANTI GIORGIO;

- intimati -

2011

1847

avverso la sentenza n. 5/2009 della CORTE D'APPELLO di
ANCONA, depositata il 07/03/2009;


udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/07/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO

In caso di diffusione
presente provvedimento
emettere la sentenza
gli atti di causa
a parte
digi
X

 imposto dalla legge

RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.



Svolgimento del Processo

Con ricorso congiunto ,depositato il 29/07/2008 innanzi alla Corte d'appello di Ancona, Galanti Giorgio e Gutierrez Gomez Anerky esponevano:

che essi istanti avevano contratto matrimonio civile a Cuba il giorno 04/08/2004, in regime di comunione di beni, e l'unione non aveva portato prole;

che, venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale, e risultando impossibile la ulteriore convivenza, avevano inoltrato ricorso di divorzio per mutuo accordo avanti alla competente autorità giudiziaria cubana;

che, in data 16/07/2007, si erano visti ratificare e dichiarare il divorzio per mutuo accordo come da provvedimento che depositavano in copia autentica;

che il provvedimento rispondeva a tutte le condizioni previste dall'art. 64 della legge 218/1995; in particolare, la procedura veniva richiesta consensualmente dai coniugi, entrambi presenti in udienza innanzi all'autorità straniera;

che il provvedimento non era contrario all'ordine pubblico italiano;

che i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione andavano riconosciuti ai sensi e per l'effetto dell'art. 66 della Legge 218/1995, contrariamente a quanto ritenuto dall'ufficio dello stato civile di Ascoli

Piceno che non aveva accolto la richiesta di trascrizione avanzata dai ricorrenti a mezzo dell'Ambasciata Italiana.

Ciò premesso, chiedevano che la Corte d'appello accertasse e dichiarasse l'esistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del provvedimento n. 766 di divorzio per mutuo consenso che depositavano in copia autentica e traduzione giurata, con conseguente dichiarazione della sua efficacia.

Il Procuratore Generale depositava conclusioni scritte nelle quali, preliminarmente, eccepiva la inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno in quanto proposto oltre i dieci giorni dalla notificazione avvenuta in data 18/03/2008 (il ricorso è, come si è sopra detto, del 29/07/2008).

Nel merito, aggiungeva che la convenzione dell'Aia 01/06/1970, ratificata con legge 10/06/1985, n. 301, non era stata sottoscritta dallo stato cubano per cui le forme di matrimonio e divorzio presenti in quell'ordinamento, nel quale era previsto lo scioglimento tramite atto amministrativo, non potevano trovare riconoscimento in Italia. Inoltre, ai sensi dell'art. 32 della Legge 31/05/1995 n. 218, doveva affermarsi la giurisdizione esclusiva italiana per il divorzio in quanto uno dei due coniugi, e precisamente il Galanti, era cittadino italiano.

La Corte d'appello di Ancona, con sentenza n. 5/09, accoglieva la domanda ed effettuava il riconoscimento dell'atto notarile cubano di scioglimento del matrimonio disponendo la trascrizione presso l'ufficio

dello stato civile di Ascoli Piceno.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona.

Non resistono il Galanti e la Gutierrez.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso, il Procuratore generale contesta che un provvedimento di divorzio consistente in un atto notarile possa essere riconosciuto dall'ordinamento italiano come producente gli effetti di una sentenza di scioglimento del matrimonio.

Osserva la Corte che al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo I del D.Leg. 2.2.2006 n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell'art. 366 bis del C.P.C., alla stregua della quale l'illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all'art. 360 n. 1-2-3-4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; mentre per l'ipotesi di cui all'art. 360 n. 5 cpc il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura ;in altri termini deve ~~contenere~~ contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva

puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (Cass sez un 20603/07).

In altri termini ,il quesito di diritto di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere l'indicazione sia della "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile.(Cass 24339/08).

Più in particolare, il quesito di diritto di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. (Cass 19769/08).

Il ricorrente non risulta essersi attenuto ai detti principi .

Il quesito posto si limita, infatti, a chiedere a questa Corte se lo scioglimento di matrimonio pronunciato tramite atto notarile in osservanza di un ordinamento straniero possa essere riconosciuto dall'ordinamento italiano, senza riassumere le argomentazioni in diritto della sentenza impugnata e senza prospettare il diverso principio di diritto sostenuto con il ricorso.

Aggiungasi che il quesito non corrisponde neppure al criterio di pertinenza e correlazione con il motivo .

Quest'ultimo infatti pone la tutt'affatto diversa questione ,in riferimento alla quale nessun ^{quesito di} diritto viene formulato, della inderogabilità, ai sensi degli articoli 4 ,comma 2, e 65 della legge n. 218 del 1995, della giurisdizione italiana in tema di pronuncia di scioglimento di matrimonio nei confronti della giurisdizione di Cuba , non avendo il detto Stato ratificato la convenzione dell'Aja del 1970 e non sussistendo quindi la condizione di reciprocità.

Invero, in riferimento al quesito si rinviene nel ricorso la semplice affermazione ,contenuta in una riga,che si limita a sostenere che l'atto notarile cubano non può essere riconosciuto come valido atto di scioglimento del matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana, ma tale affermazione risulta del tutto generica e priva di ogni argomentazione in diritto,di modo che la stessa non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese .

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti -

Roma 17.11

Il Cons.est



Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
26 SET. 2011

Oggi

1 Funzionario Giudiziario

Anna Lucia 5

Il Funzionario Giudiziario

DEPOSITATO

Antonio